



STATUTO

del

GOLF CLUB GERRE LOSONE

I. Disposizioni generali

Art. 1) NOME e SEDE

È costituita con sede a Losone, un'associazione a norma degli art. 60 e segg. del CCS, politicamente indipendente e confessionalmente neutrale, denominata: **GOLF CLUB GERRE LOSONE**. La sua durata è illimitata.

Essa rifiuta qualsiasi forma di discriminazione di natura politica, religiosa ed etnica, nonché qualsiasi discriminazione basata sul sesso o sulla razza.

Essa è affiliata all'Associazione Svizzera di Golf, Swiss Golf.

Lo Statuto, i regolamenti e le decisioni del Comitato sono vincolanti per il Golf Club Gerre Losone e per i suoi membri, giocatori, dipendenti e collaboratori.

Art. 2) SCOPO

L'associazione ha per scopo la gestione di un Club di Golf, di un campo da golf e delle attrezzature ed installazioni connesse, ivi compresa la parte aperta al pubblico, allo scopo di consentire e promuovere la pratica del golf.

L'associazione potrà partecipare ad altre società o enti aventi scopo analogo e terrà in particolare conto delle esigenze turistiche del Comune e della Regione.

Art. 3) NORME PER IL GIOCO E L'ETICHETTA

Il Club adotta le regole di gioco del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, applicabili in Svizzera sotto l'egida della federazione Svizzera, Swiss Golf.

I soci del Club e tutti coloro che accedono al campo da golf e alle altre installazioni del Club si obbligano ad osservare tutte le regole di gioco e d'etichetta riguardanti il campo e la club-house.



Art. 4) RESPONSABILITA'

L'associazione risponde dei propri impegni finanziari col solo patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

In qualità di membro della Swiss Golf, il Golf Club Gerre Losone e i suoi membri, giocatori, dipendenti e collaboratori sono soggetti alla Carta etica, allo Statuto etico e allo Statuto antidoping di Swiss Olympic, nonché agli altri documenti ad essi correlati.

Le presunte violazioni dello statuto antidoping e dello statuto etico sono esaminate da Swiss Sport Integrity e sanzionate in base a quanto definito dallo Statuto etico. Negli altri casi, la valutazione giuridica e, se del caso, la sanzione sono di competenza esclusiva del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali ordinari, in conformità delle disposizioni dello Statuto antidoping e dello Statuto etico.

La procedura è regolata dalle disposizioni dello Statuto sul doping o dello Statuto etico e dai relativi regolamenti.

II. Soci

Art. 5) SOCI

Il Club si compone di:

- a) socio di diritto
- b) soci onorari
- c) soci attivi
- d) soci passivi
- e) soci juniores
- f) soci in congedo
- g) soci temporanei
- h) soci albergo
- i) soci istituzionali

§a) In quanto proprietario del sedime sul quale sorgono le installazioni del club, ne ha promosso la realizzazione e garantito il finanziamento, il Patriziato di Losone è socio di diritto.

§b) Sono soci onorari coloro che, per particolari benemerienze, sono stati proclamati tali dall'Assemblea su proposta del Comitato.

La qualifica di socio onorario è a vita e comporta l'esonero dal pagamento delle tasse sociali.

§c) Sono soci attivi coloro che sono titolari di una quota sociale, usufruiscono del campo e di tutte le installazioni del Club, e pagano il relativo contributo annuale.

§d) Sono soci passivi:

- coloro che sono titolari di una quota sociale, non usufruiscono del campo, bensì solo di tutte le altre installazioni del Club, e pagano il relativo contributo annuale;
- le persone o enti che sostengono finanziariamente il Club e che sono designate tali dal Comitato.



§e) Sono soci juniores coloro che non hanno ancora compiuto i 21 anni al momento della loro ammissione e che intendono usufruire del campo da golf. Alla fine dell'anno civile in cui compie il 21° anno di età (25° se studente) il socio junior può passare alla categoria di socio attivo o passivo. Il Comitato determina per Regolamento le condizioni relative al passaggio di categoria.

§f) Sono soci in congedo i soci attivi o juniores che lasciano il Cantone o che, per ragioni mediche, non possono praticare il gioco del golf per almeno un anno civile. La richiesta deve essere presentata al Comitato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'assenza e vale per un periodo massimo di tre anni. Il Comitato determina per Regolamento le condizioni di accesso alle installazioni del Club e il relativo contributo annuo da pagare.

§g) Sono soci temporanei coloro che, per tempo limitato, vengono ammessi come tali con diritto di accesso al campo da gioco e alle altre installazioni del Club.

I soci temporanei non pagano alcuna tassa di ammissione e non diventano titolari di alcuna quota sociale, bensì pagano un importo annuo, il cui ammontare è determinato dal Comitato. Il Comitato decide la durata le modalità e l'eventuale rinnovo di affiliazione a questa categoria per ogni singolo socio temporaneo.

§h) Sono soci albergo, gli alberghi e i garni che ottemperano alle disposizioni stabilite dal Comitato per la categoria.

§i) Sono soci istituzionali le associazioni o enti che promuovono il golf (i.e.: ASGI) e che ottemperano alle disposizioni stabilite dal Comitato per la categoria.

Art. 6) AMMISSIONE

Per essere ammesso quale socio attivo, junior o passivo, ogni richiedente dovrà presentare una domanda scritta di ammissione.

L'istanza verrà affissa all'albo sociale per trenta giorni consecutivi durante i quali ogni socio potrà interporre opposizione motivata.

L'opposizione scritta e firmata deve pervenire al Comitato durante il periodo di affissione, trascorso il quale quest'ultima deciderà inappellabilmente se accogliere o respingere la domanda.

Per essere ammesso, il candidato dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei membri del Comitato. L'ammissione o il rifiuto non devono essere motivati.

Qualora non vi fossero sufficienti quote sociali disponibili, in caso di più domande presentate, se soddisfatti requisiti e condizioni, ai richiedenti che sono patrizi di Losone verrà data priorità di accettazione.

Art. 7) NUMERUS CLAUSUS

Il Comitato ha facoltà, in ogni tempo, di stabilire il numero massimo dei soci di ogni categoria che l'associazione può ammettere. In casi eccezionali e nell'interesse dell'associazione è data facoltà al Comitato di ammettere soci in deroga al numerus clausus. Le quote sociali dei soci albergo non vengono conteggiate nel numerus clausus.



Art. 8) Quote sociali

8.1. L'ammissione al Club quale socio attivo, passivo, socio albergo o socio istituzionale è condizionata all'acquisizione di una quota sociale la cui tipologia, ammontare e modalità di pagamento sono stabiliti dal Comitato a seconda delle esigenze del Club (numero di soci per ogni singola categoria, capienza del campo da gioco, ecc.).

8.2. Le quote sociali possono essere cedibili integralmente oppure divisibili per due ("splitting").

a) Quote sociali cedibili integralmente:

Le quote sociali cedibili integralmente sono trasferibili a terzi, a un parente diretto (genitore, coniuge, figlio, nipote), a un convivente, o ereditabili.

b) Quote sociali divise per due ("splitting").

Il socio (attivo o passivo) titolare di una quota sociale cedibile integralmente ha la facoltà di optare per lo "splitting", ossia di dividere la propria quota sociale in due parti, conservandone una per sé e cedendo la seconda parte a un terzo, a un parente diretto (genitore, coniuge, figlio, nipote) o a un convivente.

Dopo lo "splitting" entrambe le quote non sono più cedibili, ma rimangono unicamente ereditabili (per successione legale o testamentaria) per un solo e unico passaggio; dopodiché le stesse diventano automaticamente quote a fondo perso.

Il Club non emette quote sociali a fondo perso, può tuttavia fare da tramite per i soci che optano per lo splitting nel proporre, se necessario e possibile, potenziali interessati all'acquisto di siffatte quote sociali. Il Comitato determina per Regolamento le relative modalità, senza che ciò comporti obblighi di alcun genere da parte del Club.

Nelle cessioni a terzi, ossia quando le quote sociali diventano quote sociali a fondo perso, di quote sociali "splittate" il Comitato fissa mediante Regolamento il valore minimo (prezzo) al di sotto del quale la cessione non è autorizzata.

8.3. In caso di cessione a terzi da parte di un socio attivo o passivo nella forma della cessione inalterata ["Quota sociale cedibile" di cui all'art. 8.2. lett. a)], così come in caso di cessione a terzi da parte di un socio attivo o passivo di una quota sociale "splittata" secondo le modalità di cui all'art. 8.2. lett. b), il Club ha un diritto di prelazione per lo stesso prezzo pagato dal cessionario.

In caso di cessione di un diritto di gioco da parte di un socio albergo, il diritto di prelazione del Club è pari al 50% del prezzo originale di acquisto.

La volontà di cessione dovrà essere comunicata al Comitato, il quale deciderà entro 30 (trenta) giorni se esercitare il diritto di prelazione o meno.

Il Club non ha per contro alcun diritto di prelazione nei casi di cessione a un parente diretto, a un convivente o nei trasferimenti per eredità.

Il Comitato determina per Regolamento le modalità relative all'esercizio dei diritti di prelazione.



Art. 9) CONTRIBUTI

Indipendentemente dalle quote di ammissione i soci pagano le tasse annue stabilite dal Comitato a seconda delle rispettive categorie di appartenenza. Il pagamento dovrà avvenire entro il 31 marzo.

Ai giocatori di passaggio vengono inoltre rilasciate tessere giornaliere, settimanali, mensili. Le tariffe vengono stabilite dal Comitato.

Art. 10) ESCLUSIONE

Ogni socio (ad eccezione di quelli onorari e di diritto) può essere escluso dall'associazione anche senza indicazione del motivo.

L'esclusione è pronunciata dal Comitato. Il socio dichiarato escluso può appellarsi all'Assemblea nel termine di 15 giorni dalla notifica. Il Comitato definisce per Regolamento la relativa procedura.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 60 giorni dal ricevimento dell'appello e deciderà definitivamente a maggioranza semplice dei voti emessi dei presenti.

In caso di esclusione senza motivo, il motivo non può essere contestato in giudizio.

A partire dalla decisione di esclusione da parte del Comitato e fino alla decisione dell'Assemblea sull'eventuale appello, il socio dichiarato escluso resta sospeso dall'esercizio dei suoi diritti statutari e non può accedere a nessuna delle installazioni del Club.

Il Comitato definisce mediante regolamenti separati le norme riguardanti le esclusioni, la procedura di appello, le penalizzazioni e i provvedimenti disciplinari.

Art. 11) RADIAZIONE

Ogni socio in ritardo di oltre sei mesi nel pagamento delle tasse sociali (contributi) potrà essere radiato dal club in seguito a decisione appellabile del Comitato.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Sulla procedura di appello, così come sulla sospensione dei diritti del socio oggetto di radiazione si applicano le norme di cui all'art. 10.

Art. 12) DIMISSIONI E CAMBIAMENTI DI CATEGORIA

12.1 Ogni socio può dimettersi dal Club dandone avviso scritto entro il 30 settembre dell'anno che precede le dimissioni.

12.2 Il passaggio da una categoria all'altra per l'anno successivo comporta il relativo adeguamento delle tasse annuali. Il socio che intende cambiare categoria dovrà comunicarlo alla Direzione entro il 30 novembre dell'anno in corso. Restano riservate le decisioni del Comitato per quanto di sua competenza.



Art. 13) RESTITUZIONE QUOTE SOCIALI

In caso di dimissioni, radiazione o esclusione il Club non restituisce alcun importo relativo alle quote sociali, pur rimanendo la facoltà al socio interessato, se titolare di una quota sociale cedibile, di cedere la stessa conformemente alle relative norme in vigore.

Il socio dimissionato, radiato o escluso perde qualsiasi altro diritto societario e, in ogni caso, le contribuzioni annuali versate rimangono all'associazione.

III. Organi sociali

Art. 14) ORGANI

Gli organi sociali del Club sono:

- a) L'Assemblea generale
- b) Il Comitato
- c) L'Ufficio di revisione

Art. 15) ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale è l'organo superiore dell'associazione.

Quella ordinaria è convocata dal Comitato almeno una volta l'anno entro la fine del mese di giugno.

Il Comitato può convocare assemblee straordinarie quando lo riterrà opportuno o quando 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto di voto lo richiedano.

In quest'ultimo caso è necessaria un'istanza scritta firmata dai soci richiedenti (almeno 1/5, un quinto), con l'indicazione dell'oggetto della convocazione.

In tali casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Alle assemblee sono invitati e possono partecipare tutti i soci.

Art. 16) DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITA'

Il diritto di voto compete al socio di diritto (il Patriziato è rappresentato dal segretario o da chi ne fa le veci) ai soci onorari, ai soci attivi, ai soci passivi, ai soci albergo e ai soci istituzionali.

Il socio di diritto gode di un voto privilegiato di pari a 1/8 (un ottavo) dei voti attribuiti ai soci aventi diritto di voto.

I soci onorari, i soci attivi e i soci passivi hanno diritto a un voto a testa.

I soci albergo e i soci istituzionali hanno diritto a un voto indipendentemente dalle quote sociali possedute.

Fatto salvo quanto stabilito all'art. 19, il diritto di eleggibilità spetta ai soli soci attivi.



Art. 17) CONVOCAZIONE, CONDUZIONE e RISOLUZIONI

La convocazione dell'Assemblea avverrà mediante circolare spedita ai soci almeno 20 giorni prima ed esposta all'albo sociale. Ai soci che ne hanno dato esplicito consenso, la convocazione può essere inviata in forma telematica.

L'Assemblea può decidere solo sulle trattande figuranti all'ordine del giorno.
Il Presidente del Comitato o chi ne fa le veci, dirige le discussioni.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei voti emessi, fatta eccezione per la modifica dello statuto per la quale è necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti emessi e la ratifica dell'Assemblea patriziale.

Per lo scioglimento oltre alla maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti emessi è necessaria la presenza di almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto di voto.

Le delibere dell'assemblea verranno pubblicate per notifica all'albo sociale e sul sito web del club per un periodo di 30 giorni. È esclusa una comunicazione individuale.

Art. 18) COMPETENZE

All'Assemblea generale competono:

- la nomina di 2 (due) membri del Comitato;
- l'approvazione delle proposte del Comitato per le spese straordinarie che superano l'importo di CHF 200'000. -;
- l'approvazione del rapporto del Comitato, dei conti annuali d'esercizio del Club (Conto Economico e Bilancio) e del rapporto di revisione;
- la decisione sugli appelli;
- la nomina di 2 (due) membri dell'Ufficio di revisione;
- la modifica dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione.

Art. 19) IL COMITATO

Il Comitato è l'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Comitato si compone di 7 (sette) membri di cui 2 (due) nominati dall'Assemblea dei soci, 2 (due) nominati dall'Assemblea Patriziale e 3 (tre) dall'Ufficio Patriziale. I membri del Comitato rimangono in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

In seno al Comitato le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

In caso di parità di voti, quello del Presidente conta doppio.



Art. 20) ORGANIZZAZIONE

- Il Comitato sceglie fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-tesoriere.
- Esso potrà designare delle commissioni e delegare a queste parte delle sue competenze.
- Il Comitato è convocato dal Presidente quando lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due membri.

Art. 21) COMPETENZE

Al Comitato spetta l'amministrazione, la conduzione dell'associazione, la nomina di un Direttore e del personale, definendone le rispettive competenze.

Esso decide e stabilisce l'ammontare delle quote sociali (art. 8) delle contribuzioni (art. 9), dei green-fees o di altre tasse, delle spese ordinarie e straordinarie necessarie al buon andamento e sviluppo del Club. Per le spese straordinarie che superano l'importo di CHF 200'000. - per ogni oggetto è tuttavia necessaria l'approvazione dell'Assemblea generale.

Il Comitato decide l'ammissione (art. 6.), l'esclusione (art. 10.), la radiazione (art. 11.) dei soci e l'esercizio del diritto di prelazione (art. 8).

Il Comitato nomina il Capitano (art. 24.) e la Commissione sportiva ai quali sono delegati i compiti di direzione del gioco e di applicazione dei provvedimenti disciplinari come a regolamento.

Contro le decisioni della Commissione sportiva e del Direttore è dato ricorso (entro 10 giorni dall'intimazione) al Comitato, il quale decide definitivamente.

Art. 22) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza del club è affidata al Presidente ed in sua assenza al Vicepresidente. Essi possono farsi sostituire da altri membri del Comitato.

Art. 23) COMMISSIONE SPORTIVA

Il Comitato nomina la Commissione sportiva, alla quale sono delegate per regolamento le mansioni che le regole del golf attribuiscono all'autorità incaricata di amministrare il gioco ed altre competenze.

Essa è formata dal Capitano, che la presiede e da almeno altri due membri, scelti in seno o al di fuori del Comitato.

Contro le decisioni della commissione sportiva è dato ricorso entro 10 giorni al Comitato, che decide inappellabilmente.

Le decisioni della Commissione sportiva adottate in base alle regole di gioco sono inappellabili. La Commissione sportiva è responsabile esclusivamente nei confronti del Comitato. La Commissione sportiva rimane in carica per un periodo di tre anni.

Art. 24) CAPITANO



Il Comitato designa il Capitano. Egli presiede la Commissione sportiva dirigendone e coordinandone l'attività. Le sue mansioni sono stabilite per regolamento dal Comitato. Il Capitano potrà avvalersi della collaborazione dei Capitani delle sezioni Ladies, Seniores, Juniores.

Art. 25) ALTRE COMMISSIONI

Il Comitato può nominare speciali commissioni con facoltà decisionali o consultive. Dette commissioni possono anche includere soci non appartenenti al Comitato.

Art. 26) UFFICIO DI REVISIONE

L'Ufficio di revisione, cui compete il controllo e la verifica dei conti, è composto da 3 (tre) membri di cui uno nominato dall'Ufficio patriziale di Losone e due dall'Assemblea dell'associazione. Essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

IV. Disposizioni varie

Art. 27) MODIFICA DEGLI STATUTI

Ogni cambiamento delle norme statutarie dovrà essere votato da 2/3 (due terzi) dei voti emessi dall'Assemblea ed ottenere la ratifica dell'Assemblea patriziale di Losone.

Art. 28) SCIoglimento

Lo scioglimento del club può essere deciso soltanto da un'Assemblea alla quale partecipi almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto di voto ed a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti emessi. La liquidazione è affidata al Comitato e l'eventuale eccedenza attiva sarà messa a disposizione del Patriziato di Losone.

Art. 29) ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea dell'associazione e la ratifica dell'Assemblea patriziale di Losone.

Lo statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva del 02 marzo 1999 e dall'Assemblea patriziale di Losone del 15 ottobre 1998. È stato modificato parzialmente il 29 novembre 2001, il 3 maggio 2006, il 19 ottobre 2019 e il 1 giugno 2026.